



COMUNE DI PARMA

Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/04/2018

Art. 1
(Oggetto e principi generali di riferimento)

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Art. 2
(Funzioni del Garante)

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale anche mediante:
 - a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
 - b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia.
2. Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Istituzioni interessate volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona.
3. Il Garante partecipa agli incontri periodici del Comitato Locale per l'area dell'Esecuzione Penale Adulti (C.L.E.P.A) istituito in attuazione del "Protocollo d'Intesa tra il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Emilia Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure penali restrittive della libertà".
4. Il Garante promuove inoltre l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Parma, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
5. Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 3
(Requisiti)

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un cittadino italiano con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, oppure nel campo delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Servizi sociali oltre che con esperienze acquisite nella tutela dei diritti.
2. Non può svolgere le funzioni di Garante:
 - colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo in contrapposizione al Comune di Parma o altro Ente Pubblico, escluse le ipotesi di liti in materia tributaria;

- colui che, per fatti compiuti quando era amministratore o dipendente del Comune ovvero di istituto o azienda da questo dipendente o vigilato, sia stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Ente, istituto o azienda e non abbia ancora estinto il debito;
 - colui che avendo un debito liquido ed esigibile, verso il Comune, ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente, è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - colui che ha incarichi politici.
3. L'ufficio di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.
4. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione sopravvenuta tra quelle sopra elencate, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.
5. L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. In tal caso è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante ai sensi dei successivi articoli.

Art. 4 **(Presentazione e valutazione delle candidature)**

1. Il Dirigente del Settore Sociale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, informandone la cittadinanza entro congruo termine.
2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.
3. Le candidature ed i curricula in possesso dei requisiti fissati dal bando sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali e sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente in merito ai Servizi Sociali.

Art. 5 **(Elezione e durata)**

1. Il Garante è eletto con votazione segreta dal Consiglio Comunale.
2. L'elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato.
3. Verrà eletto come Garante colui che ha ottenuto il maggior numero di voti dei Consiglieri presenti.
4. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una sola volta.

Art. 6
(Dimissioni e revoca)

1. Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
4. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni che vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito delle dimissioni o della revoca, è avviato il procedimento di nomina di un nuovo Garante ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 7

(Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale e rimborso spese)

1. Al Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta è assicurata la collaborazione del referente inclusione Area Penale del Settore Sociale del Comune e la disponibilità logistica e i mezzi strumentali presso gli uffici dello Sportello in carcere del Comune di Parma.
2. Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, il rimborso delle spese di missioni effettivamente sostenute e documentate e preventivamente condivise con il Comune di Parma fino a capienza del budget stanziato, previa adozione di appositi atti.

Articolo 8.

(Relazione agli Organi del Comune).

1. Il Garante riferisce al Consiglio Comunale sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, attraverso una dettagliata relazione con cadenza di norma annuale o su richiesta degli Organi Istituzionali.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'art. 2.

Art. 9

(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di adozione della Deliberazione Consiliare di approvazione del medesimo.